



Decreto 18 marzo 1996 n.32 (pubblicato il 22 marzo 1996)

**RATIFICA DECRETO 23 FEBBRAIO 1996 N.20 "RICONOSCIMENTO GIURIDICO
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI LIBERO
PROFESSIONISTI "**

Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato in data 18 marzo 1996 il Decreto Reggenziale 23 febbraio 1996 n.20 apportando emendamenti, per cui il testo definitivo del Decreto è il seguente:

**RICONOSCIMENTO GIURIDICO ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI LIBERO PROFESSIONISTI**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art.54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28;

Vista la delibera del Congresso di Stato n.31 del 19 febbraio 1996;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo , promulghiamo e mandiamo a pubblicare

Articolo Unico

Ai sensi dell'articolo 54 della Legge 20 febbraio 1991 n.28 , è accordato il riconoscimento giuridico all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri libero professionisti della Repubblica di San Marino, retto dallo Statuto che si allega al presente Decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 marzo 1996/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Piero Natalino Mularoni - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

STATUTO DELL'ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI
LIBERO PROFESSIONISTI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI DELL'ORDINE

OGGETTO DELLA PROFESSIONE

- Art. 1 -

(Costituzione dell'Ordine ed istituzione degli Albi)

E' costituito l'Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri libero professionisti della Repubblica di San Marino, ente pubblico autonomo, dotato di personalità giuridica, le cui funzioni ed organizzazione sono disciplinate dal presente Statuto e dalla legge 20 febbraio 1991 n° 28.

Hanno diritto di essere iscritti all'ordine i laureati in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo e di Odontoiatra in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal presente Statuto.

Sono istituiti l'Albo dei Medici Chirurghi e l'Albo degli Odontoiatri libero professionisti della Repubblica di San Marino le cui funzioni sono disciplinate dal presente Statuto e dalla legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

Hanno diritto all'iscrizione al rispettivo Albo gli iscritti all'Ordine che siano esenti dai motivi di incompatibilità previsti dal presente Statuto.

- Art. 2 -

(Sede)

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri libero professionisti ha sede nella Repubblica di San Marino presso il Tribunale Commissariale Civile e Penale.

L'Albo dei Medici Chirurghi e l'Albo degli Odontoiatri libero professionisti sono tenuti dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri libero professionisti a tenore delle norme del presente Statuto e della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

- Art. 3 -

(Scopi)

L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri libero professionisti, nella piena autonomia sancita dalla legge 20 Febbraio 1991 n° 28, che disciplina le libere professioni, non ha fine di lucro e si propone di:

1. compilare e tenere gli Albi e pubblicarli almeno ogni due anni;
2. dettare, coordinare e far applicare, nel rispetto della legislazione vigente, le regole deontologiche, morali, sociali ed economiche delle professioni di Medico Chirurgo e di Odontoiatra libero professionisti;
3. salvaguardare la professione sotto il profilo morale ed intellettuale;
4. promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti;
5. dare il proprio concorso alle Autorità statali nello studio e nella attuazione di provvedimenti che possano comunque interessare l'Ordine;
6. nominare i propri rappresentanti all'interno di commissioni statali e organizzazioni pubbliche di interesse sanitario;
7. vigilare sullo svolgimento della professione di Medico Chirurgo e di Odontoiatra libero professionisti al fine di garantire la correttezza e reprimere ogni abuso di cui venga a conoscenza;
8. esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli Albi ed interpersi nelle controversie in materie di onorari.

- Art. 4 -

(Oggetto delle professioni)

Compito del Medico è la difesa della salute fisica e psichica dell'uomo ed il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della vita e della dignità della persona umana senza discriminazione di età, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia politica e di qualsiasi altra natura, in tempo di pace come in tempo di guerra.

Formano oggetto della professione di Odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicinali necessari all'esercizio della loro professione.

La professione di Medico ed Odontoiatra liberi professionisti, fatti salvi i casi di emergenza o quelli comunque a carattere eccezionale, può essere esercitata solo all'interno di ambulatori, poliambulatori, case di cura, presidi sanitari autorizzati.

TITOLO II

ISCRIZIONE ALL'ORDINE ED AGLI ALBI LIBERO PROFESSIONALI

- Art. 5 -

(Iscrizione all'Ordine)

L'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri libero professionisti è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato, alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti il possesso dei seguenti requisiti:

- 1.essere cittadino sammarinese o di altro Stato ove sussista reciprocità di trattamento nei confronti dei cittadini sammarinesi;
- 2.avere residenza nel territorio della Repubblica di San Marino;
- 3.godere dei diritti civili;
- 4.aver conseguito un titolo di studio universitario riconosciuto dalla Repubblica di San Marino il cui corso di laurea conseguita dopo aver ottenuto diploma di Scuola Media Superiore, non risulti comunque di durata inferiore ai sei anni per i Medici Chirurghi e di cinque anni per gli Odontoiatri;
- 5.avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di cui al successivo art. 7.

Il requisito di cui al punto 5. del comma precedente non è necessario per i laureati in Odontoiatria che abbiano conseguito l'esame di abilitazione in uno degli Stati della U.E. e per i Medici Chirurghi in possesso di Diploma di specializzazione o che abbiano conseguito l'esame di abilitazione in uno degli Stati della U.E.

Il venir meno per qualunque motivo anche di uno solo dei requisiti previsti dal comma precedente comporta la cancellazione dell'iscritto dall'Ordine.

L'iscritto che sia stato cancellato dall'Ordine per perdita di uno dei requisiti previsti ha tuttavia diritto ad essere nuovamente iscritto quando ne faccia domanda al Consiglio allegando i documenti che comprovino il riacquisto dei requisiti medesimi.

- Art. 6 -

(Iscrizione agli Albi libero professionali)

L'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi e all'Albo degli Odontoiatri libero professionisti, alla quale consegue il diritto di esercitare la libera professione, è disposta dal Consiglio dell'Ordine su istanza dell'interessato alla quale devono essere allegati i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui al comma seguente.

L'iscrizione all'Albo e conseguentemente l'esercizio della professione di Medico Chirurgo e di Odontoiatra libero professionista sono incompatibili con:

- 1.qualsiasi altra professione svolta in modo continuativo ed in via principale;
- 2.titolarietà di licenza per l'esercizio di attività industriale, artigianale, commerciale e agricola;
- 3.la qualità di dipendente pubblico o privato o di pensionato;
- 4.la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società di persone.

L'iscrizione all'Albo e conseguentemente il diritto di esercitare la libera professione sono sospesi di diritto per chi è chiamato a ricoprire funzioni pubbliche per le quali è prevista la incompatibilità con qualsiasi attività professionale.

Per l'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi è necessario il possesso di laurea in medicina e chirurgia riconosciuta dalla Repubblica di San Marino il cui corso di laurea non risulti comunque di durata inferiore ai sei anni e l'espletamento del tirocinio previsto dall'art. 8.

Per l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri è invece necessario il conseguimento:

1. della laurea in Odontoiatria; ovvero

2. della laurea in Medicina e Chirurgia e del diploma di specializzazione in odontostomatologia ;
ovvero

3. della laurea in Medicina e Chirurgia con l'iscrizione all'albo degli Odontoiatri in uno degli Stati aderenti all'U.E ; ovvero

4. della laurea in Medicina e Chirurgia, esclusivamente per coloro che siano stati immatricolati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia anteriormente al 31 dicembre 1995 e che siano cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica a tale data e l'espletamento del tirocinio previsto dall'art. 8.

Per esercitare la professione di Odontoiatra è obbligatoria l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri.

Non è consentita la contemporanea iscrizione ad entrambi gli Albi.

Coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione in entrambi gli Albi, devono, di conseguenza, scegliere a quale degli Albi iscriversi.

E' peraltro consentita in ogni momento la cancellazione da un Albo e l'iscrizione nell'altro Albo.

Sono eccettuati dall'incompatibilità di cui al precedente punto 3. i professori e gli assistenti delle Università degli Stati aderenti all'U.E.

E' permesso svolgere l'attività scientifica in settori nei quali si possiede il titolo professionale anche se non si è iscritti al relativo albo.

- Art. 7 -

(Abilitazione)

L'abilitazione all'esercizio della libera professione è concessa di diritto agli Odontoiatri in possesso del titolo di abilitazione conseguito nella Repubblica Italiana o negli Stati aderenti all' U.E. , ed ugualmente ai Medici Chirurghi in possesso o del titolo di abilitazione o del diploma di specialista conseguito nella Repubblica Italiana o negli Stati aderenti alla U.E. . Per i Medici Chirurghi in possesso del solo diploma di laurea , l'abilitazione alla libera professione in territorio sammarinese , potrà essere conseguita solo dopo aver superato con esito positivo l'apposito esame davanti alla Commissione esaminatrice prevista dalla legge 20 febbraio 1991 n° 28 previa effettuazione del previsto tirocinio pratico.

I membri della Commissione esaminatrice devono:

- 1.essere in possesso di titolo di studio uguale o superiore a quello degli esaminandi;
- 2.avere conseguito la laurea almeno da cinque anni ;
- 3.essere iscritti all'Albo di pertinenza almeno da tre anni.

Coloro che intendono sostenere l'esame di abilitazione debbono farne domanda al Consiglio dell'Ordine allegando i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nel punto 1., 2., 3. e 4. dell'art. 5 e l'espletamento del tirocinio professionale secondo le modalità descritte nell'art. 8 del presente Statuto.

L'esame ha carattere teorico e pratico, comportando la verifica delle conoscenze acquisite nel corso della formazione e durante il periodo di pratica.

L'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di Medico Chirurgo prevede il superamento delle seguenti prove orali e pratiche:

- 1.una prova di clinica medica generale e di cliniche affini (clinica neurologica, clinica psichiatrica, clinica dermosifilopatica);
- 2.una prova di clinica chirurgica generale e cliniche affini (clinica oculistica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica odontoiatrica);
- 3.una prova di clinica ostetrica e clinica pediatrica.

La prova di clinica affine rispettivamente alla clinica medica generale e alla clinica chirurgica è scelta dal candidato.

L'esame di abilitazione per gli Odontoiatri libero professionisti prevede il superamento delle seguenti prove orali e pratiche:

- 1.una prova di clinica odontostomatologica e discipline affini (patologia speciale medica e metodologia clinica, patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, radiologia generale e speciale odontostomatologica, igiene e odontoiatria preventiva sociale con epidemiologia);
- 2.una prova di chirurgia speciale odontostomatologica e discipline affini (odontoiatria conservatrice, parodontologia, protesi dentaria, ortognatodonzia e gnatologia).

La prova di discipline affini rispettivamente alla clinica odontostomatologica e alla chirurgia speciale odontostomatologica sono a scelta del candidato.

L'esame deve avere cadenza almeno annuale.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà ad emettere un regolamento che detti una precisa disciplina delle formalità e delle procedure da adottarsi nell'espletamento delle operazioni d'esame.

- Art. 8 -

(Tirocinio)

I laureati in medicina e chirurgia che intendano iscriversi agli Albi professionali previsti dal presente Statuto debbono espletare un periodo di tirocinio di 24 mesi presso strutture pubbliche o private autorizzate dal Dicastero Sanità e Sicurezza Sociale, site nel territorio della Repubblica di San Marino.

Prima di iniziare tale periodo i praticanti dovranno dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto.

Al termine del periodo di tirocinio professionale i praticanti possono iscriversi all'Albo professionale prescelto.

TITOLO III

REGOLE DEONTOLOGICHE DELLA PROFESSIONE DI MEDICO

CHIRURGO E DI ODONTOIATRA LIBERI PROFESSIONISTI

SEZIONE I

(OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DELLE NORME DEONTOLOGICHE)

- Art. 9 -

(Disposizioni generali)

La deontologia medica è l'insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Chirurgo e ogni Odontoiatra devono osservare ed ai quali devono ispirarsi nell'esercizio della professione.

Le presenti norme deontologiche si applicano ad ogni Medico Chirurgo e ad ogni Odontoiatra iscritto all'Ordine libero professionale.

Le norme deontologiche, in quanto attengono a doveri generali di comportamento, devono essere osservate dal Medico Chirurgo e dall'Odontoiatra in qualsiasi ambito esercitino la propria professione.

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dalle presenti norme deontologiche ed ogni omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dall'art. 46 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

SEZIONE II

I COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO CHIRURGO E DELL'ODONTOIATRA LIBERO PROFESSIONISTA

- Art. 10 -

(Indipendenza e dignità della professione)

L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sulla indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto del Medico.

Nell'esercizio della libera professione il Medico deve costantemente ispirarsi alle conoscenze scientifiche e alla propria coscienza assumendo come valore fondamentale il rispetto della vita e della persona umana.

Non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

Il Medico denuncerà all'Ordine ogni tentativo di imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale da qualunque parte provenga.

Il comportamento del Medico, anche al di fuori dell'esercizio professionale, deve essere consono al decoro e alla dignità della professione.

In nessun caso il Medico abuserà della sua posizione professionale.

L'esercizio della professione in più studi medici o in diverse località deve comunque garantire la continuità terapeutica.

Il Medico che riveste cariche pubbliche non dovrà avvalersene a scopi di vantaggio professionale personale.

- Art. 11 -

(Prestazioni di urgenza)

Indipendentemente dalle sue funzioni o specializzazioni il Medico deve, in qualunque luogo o circostanza venga a trovarsi, prestare le cure d'urgenza a persona inferma per la quale non sia possibile assicurare tempestivamente altra assistenza.

L'omissione di soccorso è per il Medico mancanza gravissima anche dal punto di vista deontologico.

Il Medico, in caso di catastrofe, di calamità pubblica o di epidemia, salvo causa di forza maggiore, deve restare al suo posto a disposizione dell'Autorità competente; in ogni caso deve intervenire a favore di chiunque abbia necessità di soccorso e di cure mediche.

- Art. 12 -

(Segreto professionale)

Il Medico deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è stato confidato o che avrà potuto conoscere per ragioni della sua professione; deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali.

La rivelazione, fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con il fine specifico di arrecare nocumento, costituisce aggravante.

La rivelazione del segreto è consentita:

1.se imposta dalla legge (referti, denunce e certificazioni obbligatorie);

2.se autorizzata dall'interessato, una volta edotto sulla opportunità o meno della rivelazione stessa;

3.se richiesta dai legali rappresentanti del minore o dell'incapace nell'interesse degli stessi.

Salvo che per i casi previsti dal punto 1. resta comunque al Medico la valutazione sull'opportunità della deroga.

La morte del paziente non esime il Medico dal dovere del segreto.

Il Medico non renderà al Giudice testimonianza su ciò che a lui è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza per ragioni dipendenti dalla sua professione.

Il Medico deve informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare che vi si conformino.

Nella certificazione, nella redazione delle denunce obbligatorie, nella compilazione delle cartelle cliniche e di ogni altra documentazione sanitaria, il Medico è tenuto alla massima diligenza, alla piu' responsabile cura, alla piu' attenta e scientificamente corretta registrazione dei dati e alla piu' responsabile formulazione dei giudizi.

Il Medico deve vigilare sulla conservazione, contro ogni indiscrezione, delle cartelle cliniche personali e dei documenti riguardanti i pazienti.

Quando utilizza in pubblicazioni scientifiche dati clinici e osservazioni relative a singoli pazienti deve fare in modo che non sia possibile la loro identificazione, fatto salvo il consapevole consenso del paziente.

Analogamente non deve diffondere notizie, attraverso la stampa od ogni altro mezzo di informazione, che consentano o possano consentire la identificazione del soggetto cui si riferiscono.

Nei casi particolari in cui è richiesta la redazione dei bollettini medici, il Medico dovrà usare la massima prudenza e discrezione nell'interesse del paziente.

Nei rapporti tra Enti che svolgono attività sanitarie, la compilazione e la trasmissione di atti che contengano le indicazioni di dati relativi ai singoli pazienti, dovrà avvenire solo sulla base di una trasmissione di ufficio del segreto professionale e nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia.

Il Medico non può collaborare alla costituzione di banche elettroniche di dati sanitari che possano compromettere il diritto del paziente alla riservatezza, alla sicurezza ed alla protezione della sua vita privata.

Il Medico, richiesto di rilasciare un certificato, deve limitarsi ad attestare dati obiettivi di competenza tecnica che abbia direttamente constatato, in totale aderenza alla realtà.

- Art. 13 -

(Trattamenti terapeutici)

Il Medico è tenuto a conoscere la natura, le indicazioni, le controindicazioni, le interazioni dei farmaci e le caratteristiche di impiego dei comuni mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive.

Ogni prescrizione e ogni trattamento devono essere comunque ispirati alle piu' aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche , alla massima correttezza e alla piu' scrupolosa osservanza del rapporto rischio -beneficio.

Il ricorso a terapie nuove è riservato nell'ambito della sperimentazione clinica , mentre è assolutamente riprovevole l'adozione e la diffusione di terapie segrete eo scientificamente infondate oppure atte solo a suscitare illusorie speranze.

Il ricorso a trattamenti " placebo " è lecito , ma va riservato solo a soggetti che , a giudizio del Medico , possano trarne vantaggio.

Il Medico deve astenersi dal cosiddetto "accanimento" diagnostico-terapeutico consistente nell'irragionevole ostinazione in trattamenti da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente o un miglioramento della qualità della vita.

I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza fisica e psichica del malato possono essere proposti previo rigoroso accertamento delle necessità terapeutiche al fine di procurare un concreto beneficio clinico al paziente o di alleviarne le sofferenze.

Il Medico non può fornire i medicinali necessari alla cura, se non a titolo gratuito.

- Art. 14 -

(Aggiornamento professionale e formazione permanente)

Il Medico, nell'ambito di una formazione professionale permanente, è tenuto ad un continuo adeguamento delle proprie conoscenze e della propria competenza al progresso delle acquisizioni scientifiche nel campo dell'educazione sanitaria, della prevenzione, delle diagnosi, della terapia, della riabilitazione e della deontologia professionale per garantire il diritto del paziente alla tutela della salute nel rispetto della dignità della persona.

- Art. 15 -

(Tariffa professionale)

La tariffa minima professionale indicata e adottata dal Consiglio dell'Ordine è garanzia del decoro della professione e della qualità della prestazione a tutela del cittadino.

Il Medico non può applicare tariffe inferiori alla minima. Può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri libero professionisti stabilire una tariffa professionale massima e i relativi criteri applicativi, ai fini dell'equità degli onorari.

SEZIONE III

RAPPORTI CON IL PAZIENTE

- Art. 16 -

(Regole generali e di comportamento)

Il Medico nell'esercizio della professione, salvo ogni legittimo intervento a tutela del paziente, deve astenersi dall'influenzarne le opinioni morali, religiose o politiche.

Il Medico deve garantire al paziente impegno e competenza professionale.

Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicando al paziente il tempo necessario a un sereno colloquio e ad un corretto esame obiettivo, avvalendosi delle indagini collaterali appropriate e necessarie.

Nel rilasciare le prescrizioni terapeutiche deve curare che siano ben comprese e per quanto possibile controllare che siano correttamente eseguite.

Il Medico che si trova di fronte a situazioni cliniche alle quali ritenga di non poter provvedere efficacemente deve proporre al paziente l'intervento di adeguate competenze.

Qualora vengano richiesti interventi sanitari che contrastano con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, il Medico può rifiutare la propria opera, a meno che questa non sia immediatamente necessaria per salvare la vita del paziente.

Il Medico ha il dovere di assicurare al paziente la continuità delle cure.

Egli deve compiere personalmente le prestazioni mediche e informare il paziente della sua eventuale sostituzione.

Questa non deve, comunque, assumere il carattere dell'appalto o del subappalto di clientela e deve essere affidata a collaboratori di competenza adeguata.

Qualora sia necessaria la collaborazione di altri Medici o di personale sanitario ausiliario, il Medico ha il diritto - dovere che essi siano di sua fiducia.

Il Medico che esercita in strutture pubbliche o private deve esigere che tutti i collaboratori, che vengono posti a sua disposizione, siano qualificati secondo la legge.

Il Medico, ogni qualvolta lo richieda il caso particolare, e fatto salvo il rispetto del segreto professionale, ha il dovere, nell'interesse esclusivo del paziente, di mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione del paziente stesso o dei suoi legali rappresentanti e dei Medici o delle istituzioni da essi indicati.

Il Medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al paziente certificati relativi al suo stato di salute. Il rilascio di certificati di compiacenza è vietato e costituisce infrazione disciplinare.

Il Medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica, di aiutarlo e confortarlo.

Qualsiasi accordo fra medici relativo alla continuazione dell'assistenza ai pazienti nell'ambulatorio del Medico che cessa definitivamente, per qualsiasi motivo, la sua attività professionale, deve garantire il diritto alla libera scelta del Medico da parte del paziente.

(Libera scelta del Medico e del luogo di cura)

La libera scelta del Medico costituisce il principio fondamentale del rapporto - paziente. Il Medico deve rispettarla e farla rispettare.

Qualora il Medico abbia avuto prova di sfiducia da parte del malato o dei suoi legali rappresentanti - se si tratta di minore o di incapace - può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso. Presterà la sua opera sino alla sostituzione con altro collega al quale fornirà le informazioni utili alla prosecuzione delle cure.

Il Medico chiamato per soccorso d'urgenza da un paziente in cura da altro Medico non può pretendere né accettare che il malato affidi a lui la continuazione della cura, salvo quanto previsto dai commi che precedono.

Il Medico può consigliare, ma non pretendere che il malato si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura.

- Art. 18 -

(Assistenza ai bambini, agli anziani ed agli handicappati)

Nell'esercizio della professione il Medico deve impegnarsi a tutelare il bambino, l'anziano e l'handicappato, in particolare quando ritenga che l'ambiente - familiare e non - nel quale vivono non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute.

Deve, in particolare, adoperarsi perché il bambino possa fruire di quanto necessario ad un armonico sviluppo psico - fisico e affinché all'anziano ed all'handicappato siano garantite qualità e dignità di vita.

In caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura di minori e di handicappati, il Medico dovrà ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria.

- Art. 19 -

(Informazione e consenso del paziente)

Il Medico ha il dovere di dare al paziente tenuto conto del suo livello di cultura e delle sue capacità di discernimento, la più serena informazione sulla diagnosi, la prognosi, le prospettive terapeutiche e le loro conseguenze, nella consapevolezza dei limiti delle conoscenze mediche, nel rispetto dei diritti della persona, e al fine di promuovere la migliore adesione alle proposte terapeutiche.

Ogni quesito specifico posto dal paziente deve essere accolto tenendo in considerazione la reattività del paziente, l'opportunità di non rivelare al malato o di attenuare una prognosi grave o infausta, nel qual caso questa dovrà essere comunicata ai congiunti.

In ogni caso la volontà del paziente, liberamente espressa, deve rappresentare per il Medico elemento al quale ispirare il proprio comportamento.

Il Medico non può intraprendere alcuna attività diagnostico - terapeutica senza il valido consenso del paziente, che, se sostanzialmente implicito nel rapporto di fiducia, deve essere invece

consapevole ed esplicito allorché l'atto comporti rischio o permanente diminuzione della integrità fisica.

In ogni caso in presenza di esplicito rifiuto del paziente capace di intendere e di volere, il Medico è tenuto alla desistenza da qualsiasi atto diagnostico e curativo, non essendo consentito alcun trattamento contro la volontà del paziente.

Il procedimento diagnostico ed il trattamento terapeutico suscettibili di porre in pericolo l'incolumità del paziente, debbono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sui reali rischi, cui dovrà far seguito una opportuna documentazione del consenso.

In caso di minore o di infermo di mente il consenso dovrà essere espresso da chi esercita la tutela.

Allorché sussistano condizioni di necessità ed urgenza accompagnate da grave turbamento intellettuale, il Medico dovrà agire secondo scienza e coscienza, nell'esclusivo interesse del malato.

In caso di opposizione del paziente affetto da condizioni patologiche per le quali sia previsto il trattamento sanitario obbligatorio, il Medico dovrà sollecitamente acquisire la necessaria ordinanza del Commissario della legge.

- Art. 20 -

(Assistenza ai morenti)

In nessun caso, anche se richiesto dal paziente, il Medico potrà porre in essere trattamenti diretti a menomare l'integrità psichica e fisica del paziente e, a maggior ragione, azioni capaci di abbreviare la vita del malato.

Ogni atto mirante a provocare deliberatamente la morte di un paziente è contrario all'etica medica.

In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta e pervenute alla fase terminale, il Medico, nel rispetto della volontà del paziente, potrà limitare la sua opera all'assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendogli i trattamenti appropriati e conservando per quanto possibile la qualità di una vita che si spegne. Ove si accompagni difetto di coscienza, il Medico dovrà agire secondo scienza e coscienza proseguendo nella terapia finché ragionevolmente utile.

Trattandosi di ammalato in condizioni di coma, il sostegno vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la morte nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. E' ammessa la possibilità di prosecuzione del sostegno vitale anche oltre la morte clinica stabilita secondo le modalità di legge, solo al fine di mantenere in attività organi destinati al trapianto e per il tempo strettamente necessario.

- Art. 21 -

(Trapianti)

In caso di prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico il decesso del paziente, tenuto conto dei dati più recenti della scienza, sarà accertato da un collegio costituito secondo le previsioni di legge che saranno emanate in materia di trapianti.

I Medici addetti al prelievo e/o ai trapianti saranno diversi da quelli che hanno accertato la morte.

- Art. 22 -

(Informazione sulla sessualità, riproduzione e contraccezione)

Il Medico fornirà al paziente ogni utile informazione in materia di sessualità, di riproduzione e di contraccezione. Ogni atto diretto ad intervenire sui problemi della sessualità e della riproduzione è consentito ai soli fini della tutela della salute della persona, nel quadro delle previsioni legislative.

Ogni atto mirante all'interruzione della gravidanza, all'infuori dei casi stabiliti dalla legge, costituisce gravissima informazione anzi infrazione deontologica, specialmente se compiuto a scopo di lucro.

- Art. 23 -

(Fecondazione artificiale)

La fecondazione artificiale in vitro ha il solo scopo di ovviare alla sterilità al fine legittimo della procreazione.

- Art. 24 -

(Sperimentazione)

Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca che non può prescindere dalla sperimentazione sull'uomo.

La ricerca biomedica e la sperimentazione sull'uomo devono ispirarsi in ogni caso all'inderogabile principio dell'invulnerabilità dell'integrità psicofisica e della vita del soggetto in esperimento; esse sono subordinate al consenso dell'interessato, che deve essere, se possibile, espresso per iscritto liberamente e consapevolmente, previa adeguata informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti nonché sui rischi e disturbi potenziali, e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento dalla sperimentazione.

Nel caso di soggetto incapace o minore il consenso sarà espresso dai legali rappresentanti, con le esclusioni di cui al quinto comma del presente articolo.

Ogni procedura sperimentale e ogni ricerca biologica sulla riproduzione umana devono rispettare i fini invalicabili della tutela della salute dell'individuo e della correzione di fattori patologici di carattere genetico.

In soggetti sani non è attuabile alcuna sperimentazione allorché ne possa derivare un danno anche transitorio alla salute. Il consenso non ha, in tale evenienza, validità alcuna, trattandosi di bene non disponibile. Essa, in particolare, non può essere esperita su soggetti minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni di soggezione, prigionieri comuni, politici e di guerra o dietro compenso di qualsiasi natura.

La sperimentazione clinica non può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i pazienti interessati.

La sperimentazione deve essere programmata secondo adeguati protocolli, della cui validità ed esperibilità sono garanti apposite commissioni tecnico-scientifiche.

Le conclusioni di ogni sperimentazione dovranno essere comunicate in maniera esaustiva indipendentemente dai risultati della ricerca.

La sperimentazione sull'animale è soggetta alle regolamentazioni stabilite dalla legge. Deve essere comunque giustificata da controllabili fini di effettivo significato scientifico e di reale progresso terapeutico e deve essere condotta con tutti i mezzi idonei ad evitare ogni sofferenza.

- Art. 25 -

(Obblighi verso i pazienti reclusi)

Il Medico che operi in istituzioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti del paziente recluso, fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.

Il Medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti di tortura o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Quando un recluso rifiuta di nutrirsi, il Medico ha il dovere di informarlo sulle conseguenze che tale decisione comporterebbe sulle sue condizioni di salute. Accertato, collegialmente con altro, che il recluso è consapevole delle conseguenze della propria decisione, non deve assumere l'iniziativa, nè partecipare a manovre coattive di nutrizione artificiale, salvo intervenire, nell'osservanza delle leggi vigenti, al momento in cui si profili l'eventualità di un danno irreparabile o di un pericolo per la vita del paziente.

- Art. 26 -

(Onorari professionali)

Nel rispetto dell'art. 40 e dell'art. 15 del presente Statuto, nell'esercizio professionale privato vale il principio generale dell'intesa diretta tra Medico e paziente.

Il Medico è tenuto a far conoscere il suo onorario, se possibile preventivamente concordato e sottoscritto.

Gli onorari devono rispettare le tariffe minime professionali e quelle massime - in questo caso, salvo diverso preventivo accordo tra le parti - eventualmente indicate dall'Ordine, con i relativi criteri applicativi.

Fermo restando il divieto di richiedere onorari inferiori alla tariffa minima stabilita, il Medico è libero di prestare gratuitamente la sua opera, purché la forma e i modi di tale comportamento non costituiscano artificio per una sleale concorrenza o illecito accaparramento di clientela.

Sono illeciti i patti di compenso subordinato al risultato delle cure.

Ogni forma di compenso, estranea alla prestazione professionale, nei rapporti fra Medici, strutture e istituzioni sanitarie è vietata.

- Art. 27 -

(Informazione del pubblico)

Nel rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico cui è destinata, la pubblicità deve essere contenuta entro i limiti del decoro professionale e ispirata a criteri di serietà scientifica ed a fini di tutela della salute.

A tal fine deve essere sempre autorizzata in via preliminare dal Consiglio dell'Ordine, qualora si tratti di pubblicità non prevista e disciplinata da altre vigenti leggi, il cui preventivo consenso è necessario alla Autorità competente per il rilascio della relativa licenza.

Ogni messaggio pubblicitario deve contenere gli estremi della autorizzazione.

Il regolamento, i termini ed i requisiti per le autorizzazioni sono stabiliti dal Consiglio dell'Ordine.

La comunicazione di scoperte scientifiche in campo diagnostico e terapeutico deve essere fatta dal Medico sulla stampa scientifica e professionale.

La divulgazione della notizia al pubblico potrà essere effettuata solo dopo adeguata discussione critica nell'ambito della comunità scientifica e professionale e con la dovuta prudenza al fine di evitare nel pubblico infondate attese ed illusorie speranze.

Ogni sfruttamento pubblicitario di un successo a vantaggio di una persona, gruppo o scuola è contrario alla deontologia professionale.

I Medici che svolgono attività continuativa od occasionale attraverso giornali, emittenti radio-televisive, ovvero tengono conferenze a scopo di educazione sanitaria, di informazione e divulgazione devono rispettare le norme di discrezione, dignità e prudenza consone alla deontologia professionale.

Gli eventuali articoli di stampa e gli interventi radio-televisivi direttamente o indirettamente laudatori, provocati o consentiti dal interessato, possono dare luogo all'apertura di procedimento disciplinare nei riguardi del medesimo, ove l'Ordine ne ravvisi il carattere pubblicitario.

E' vietato a singoli Medici ed associazioni e organizzazioni mediche concedere il proprio patrocinio ed il proprio avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e affini di esclusivo interesse promozionale e commerciale.

SEZIONE IV

RAPPORTI CON I COLLEGHI

- Art. 28 -

(Solidarietà tra Medici)

I rapporti tra i Medici devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.

Il contrasto delle opinioni non deve mai violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.

L'Ordine, se richiesto, deve intervenire per la composizione della vertenza.

Il Medico sottoposto a ingiusti attacchi deve poter contare sulla solidarietà dei colleghi e dell'Ordine professionale.

Il Medico deve assistere gratuitamente nelle malattie i colleghi, salvo il diritto all'equo rimborso delle spese e ad una indennità di vacanza.

In ogni intervento presso un malato in cura ad altro collega, fatta salva esplicita opposizione del malato, da parte del Medico è doverosa la comunicazione delle proprie valutazioni al Medico curante.

Ove ritenga necessario il ricovero, il Medico deve richiedere l'intervento del curante. In caso di urgenza deve dargli sollecita comunicazione dell'avvenuto ricovero.

Lo specialista chiamato per ragioni di specifica competenza può visitare il malato in assenza del Medico curante. In tal caso dovrà informare quest'ultimo dei risultati della cura. Qualora si ritengano necessarie ulteriori prestazioni, soprattutto in caso di interventi chirurgici non aventi carattere d'urgenza, lo specialista deve consultarsi con il Medico curante.

- Art. 29 -

(Consulenza)

Qualora il caso clinico o l'interesse del paziente lo esiga, o comunque quando sia necessario il ricorso a peculiari e adeguate competenze, il Medico curante deve proporre la consulenza con altro collega o presso idonee strutture di specifica qualificazione.

Quando la consulenza sia richiesta dal paziente o dai suoi familiari, il Medico ha il diritto di esprimere il proprio consenso. In assenza di questo, ove il paziente o i familiari insistano, il Medico curante può astenersi dal partecipare alla consulenza, fornendo comunque tutta la documentazione relativa al caso.

Qualora il curante declini di continuare l'assistenza, il consulente può subentrargli, dopo essersi accertato di tale rifiuto.

I modi e i tempi per la visita di consulenza saranno stabiliti tra il consulente ed il curante secondo le regole della collegiale collaborazione.

I giudizi espressi in sede di consulenza devono ispirarsi a rigorosi criteri clinici, nel pieno rispetto della personalità sia del curante che del consulente. Una divergenza di opinioni fra il consulente e il curante può indurre quest'ultimo a richiedere altra consulenza. Qualora la richiesta non sia accolta il curante può rinunciare al suo incarico professionale.

E' affidato al Medico curante il compito di seguire l'indirizzo terapeutico concordato con il consulente. Al Medico curante spetta, in ogni caso, il giudizio su eventuali nuove indicazioni emergenti nel corso della malattia ed il loro relativo trattamento.

Il Medico curante che invia il paziente nell'ambulatorio dello specialista o del consulente deve indicare gli specifici quesiti, corredandoli con la documentazione relativa al caso. Lo specialista che visita il paziente in assenza del curante deve fornire relazione con l'eventuale indirizzo diagnostico o terapeutico.

- Art. 30 -

(Supplenza ed altri rapporti fra Medici)

Il Medico che sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire le informazioni cliniche relative ai malati assistiti.

I rapporti professionali fra il Medico curante ed i Medici di reparti ospedalieri, nei quali il paziente è ricoverato, devono essere improntati alla collegiale collaborazione.

I giudizi clinici comunque formulati durante la degenza in reparti clinico-ospedalieri ed in case di cura non devono essere espressi in modo tale da ledere la personalità del curante e la legittimità dei pareri emessi prima del ricovero. La stessa condotta deve mantenere il Medico che assume l'assistenza del malato dopo la sua dimissione.

- Art. 31 -

(Compiti e funzioni legali)

Nell'espletamento dei compiti e funzioni di natura legale, il Medico, consapevole delle implicazioni penali, civili ed amministrative che questi compiti e funzioni comportano, deve procedere sul piano tecnico in modo da soddisfare le esigenze attinenti alla contingenza in esame, in aderenza alle norme deontologiche.

La specifica attività degli esperti del settore medico legale, nell'ambito giudiziario, trova la sua delineazione, la sua peculiarità deontologica, e contestualmente la sua definizione di responsabilità, nel giuramento davanti al giudice di bene e fedelmente operare per la ricerca della verità.

Nella funzione medico legale per o sul controllo dello stato di salute del cittadino e per altre contingenze di natura tecnica il Medico:

1. deve far conoscere al soggetto con quale qualifica e con quale funzione egli espleta l'accertamento;

2. non deve entrare nel merito della diagnosi e della terapia nei rapporti con il paziente;

3. può nell'interesse dell'infermo prendere contatto direttamente con il Medico curante.

In situazione di urgenza e/o di emergenza il Medico di controllo deve adottare le necessarie misure, dandone sollecita comunicazione al Medico curante.

- Art. 32 -

(Segnalazioni al Presidente dell'Ordine)

Il Medico che si trovi a constatare, nell'operato di altri colleghi, gravi ed inequivocabili casi di scorretta condotta professionale, astenendosi dal pronunciare apprezzamenti di sorta e fatto salvo ogni intervento immediato nel solo ed esclusivo interesse del malato, deve darne comunicazione al Presidente dell'Ordine.

Il Medico nei rapporti con le altre professioni ed arti ausiliarie sanitarie deve uniformare il proprio comportamento ai principi del reciproco rispetto, della corretta collaborazione e della salvaguardia delle specifiche competenze a tutela dell'interesse dei pazienti. Il Medico è tenuto a segnalare all'Ordine eventuali infrazioni a tali principi.

SEZIONE V

RAPPORTI CON I TERZI

- Art. 33 -

(Rapporti con le altre categorie sanitarie)

A tutela del decoro e della indipendenza della professione, il Medico non deve esercitare la professione in collaborazione con altre categorie sanitarie quando ciò comporti accaparramento di clientela a proprio vantaggio o a vantaggio di chi esercita altra attività professionale o arte ausiliaria della professione sanitaria.

E' mancanza grave per il Medico stabilire forme di accordo, di rapporto diretto o indiretto, al fine di illecito vantaggio, in attività svolte da altre categorie sanitarie o in attività di tipo industriale e commerciale inerenti l'attività professionale.

- Art. 34 -

(Partecipazione ad attività economiche - Denuncia dell'abusivismo)

Il Medico non deve concedere il proprio nome a scopo di pubblicità, nè deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra natura che possano limitare la sua autonomia professionale.

L'attività professionale può essere svolta in forma associativa. Il Medico può, tuttavia, utilizzare le strutture di società per la prestazione di servizi a supporto della sua attività professionale.

E' vietato al Medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire in qualsiasi modo chi esercita abusivamente la professione sanitaria, anche nel settore delle cosiddette "pratiche alternative". E' dovere del Medico denunciare ogni abuso all'Ordine professionale.

SEZIONE VI

ATTIVITÀ DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE

- Art. 35 -

(Assistenza ai tossicodipendenti)

La tossicodipendenza è fenomeno sociale che coinvolge il singolo individuo e la collettività nazionale. La partecipazione del Medico alla lotta contro la tossicodipendenza, per specifica competenza tecnica e responsabilità morale, è essenziale alla prevenzione, nel recupero e nelle situazioni d'urgenza e di emergenza (intossicazione acuta e crisi di astinenza).

Rigoroso custode dell'anonimato, il Medico deve tuttavia operare in collegamento con i centri per la tutela dei tossicodipendenti, nel rispetto delle norme giuridiche vigenti, nell'interesse del singolo e della collettività.

- Art. 36 -

(Diritto di sciopero)

Il Medico è titolare, secondo quanto disposto dalla Dichiarazione dei Diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, del diritto di sciopero.

Le organizzazioni adottano Codici di autoregolamentazione ispirati alle presenti norme deontologiche. Il Medico, comunque, operando secondo scienza e coscienza, ha il dovere di garantire le prestazioni urgenti e indispensabili.

- Art. 37 -

(Medicina dello sport)

L'intervento del Medico nella valutazione della idoneità alla pratica degli sport agonistici e non agonistici è essenziale per la tutela dell'integrità fisica e psichica di chi pratica attività sportiva.

Il Medico deve esprimere con la massima obiettività e senza lasciare dubbi sulle sue conclusioni il giudizio sull'idoneità o meno dello sportivo, sottraendosi a qualsiasi pressione comunque volta ad influenzare tale giudizio.

Il Medico deve essere posto in condizione di poter verificare in qualsiasi momento che l'idoneità all'attività sportiva e l'equilibrio fisico-psichico dell'atleta non subiscano modificazioni in conseguenza delle metodiche di preparazione. Nel caso di atleti giovanissimi o adolescenti, il Medico deve con assoluta priorità tutelare il loro armonico e fisiologico sviluppo.

Il Medico deve poter decidere in qualsiasi momento e occasione se un atleta può o no proseguire nella sua prestazione. Spetta al Medico decidere sulla permanenza dell'atleta nelle sedi agonistiche. Il Medico deve avere l'autorità di poter sospendere la prestazione e comunque intervenire con prontezza per il trattamento delle lesioni subite disponendo di tutti i mezzi necessari.

Il Medico non deve dare la propria collaborazione ad attività sportive che abbiano per obiettivo il perseguimento del danno fisico grave dei contendenti.

Il Medico non deve utilizzare trattamenti farmaceutici o di altra natura che possano influenzare artificialmente la prestazioni di un atleta, soprattutto qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio fisico-psichico del soggetto.

I trattamenti farmacologici o di altra natura finalizzati a migliorare le prestazioni degli atleti non possono essere tenuti segreti. Il Medico di medicina dello sport è comunque tenuto a comunicare al curante i trattamenti cui intende sottoporre l'atleta.

Il Medico non può consigliare, prescrivere e comunque fare ricorso a trattamento di doping.

SEZIONE VII

GIURAMENTO

- Art. 38 -

(Giuramento)

All'atto dell'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri libero professionisti, il Medico è tenuto a prestare davanti al Presidente dell'Ordine il giuramento nel testo che segue:

"Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:

esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;

perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo ed il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;

non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;

attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;

prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione;

affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale ed alle mie doti morali;

evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della professione; di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;

curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;

prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità competente;

rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo Medico, tenuto conto che il rapporto tra Medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;

osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato".

TITOLO IV

ORGANI DELL'ORDINE

- Art. 39 -

(Organi)

Sono organi dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri libero professionisti:

1.l'Assemblea;

2.il Presidente;

3.il Consiglio;

4.il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche all'interno dell'Ordine sono del tutto gratuite e pertanto coloro che sono chiamati a ricoprirle non hanno diritto a retribuzione alcuna.

SEZIONE I

ASSEMBLEA

- Art. 40 -

(Definizione)

L'assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Ordine che abbiano eseguito il versamento delle quote sociali.

Gli iscritti agli Albi professionali hanno diritto di voto su ciascun argomento.

Gli iscritti all'Ordine ma non agli Albi hanno diritto di voto solo nelle Assemblee convocate per l'elezione dei membri del Consiglio e del Collegio dei revisori dei Conti, da esercitarsi secondo le modalità stabilite dal successivo art. 49. Hanno comunque diritto di partecipare a tutte le altre assemblee senza diritto di voto e di ricevere tutte le comunicazioni e gli avvisi indirizzati agli iscritti, nonchè di partecipare alle iniziative di carattere culturale e professionale.

- Art. 41 -

(Competenze dell'Assemblea)

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il primo semestre di ogni anno, ed ha le seguenti competenze:

1. discute e approva o modifica il Bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
2. provvede alla elezione dei membri del Consiglio;
3. elegge i membri del Collegio dei revisori dei Conti;
4. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto inoltrandole agli organi competenti;
5. discute e delibera su ogni altro oggetto attinente alla gestione dell'Ordine che dalla legge e dal presente Statuto sia riservato alla sua competenza.

- Art. 42 -

(Avviso di convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata, da spedirsi almeno cinque giorni prima della data di convocazione, nella quale devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nella stessa lettera debbono essere fissati anche il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione, da tenersi nell'eventualità che nella prima convocazione non sia intervenuto il numero di iscritti agli Albi richiesto dal presente Statuto per la regolare costituzione dell'Assemblea. La seconda convocazione deve essere fissata almeno mezz'ora dopo la prima.

- Art. 43 -

(Convocazione obbligatoria)

Il Presidente deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quarto degli iscritti agli Albi e nella domanda vengano indicati gli argomenti da trattare.

Se il Presidente non provvede entro i quindici giorni successivi alla domanda, il Collegio dei Revisori dei Conti o gli iscritti agli Albi richiedenti possono procedere direttamente alla convocazione.

- Art. 44 -

(Validità delle convocazioni e delle deliberazioni)

L'Assemblea quando sia stata regolarmente convocata, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno 13 degli iscritti agli Albi ed in seconda convocazione, con la presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera comunque a maggioranza assoluta dei voti espressi, esclusi gli astenuti.

Per le modificazioni al presente Statuto è necessario che la delibera sia adottata con il voto favorevole dei 23 dei presenti.

Il Presidente dell'Ordine deve in tal caso inviare il nuovo testo dello Statuto a tutti gli iscritti all'Ordine almeno un mese prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea.

L'Assemblea, salve le formalità di convocazione che siano inderogabilmente prescritte dalla legge, si reputa in ugual modo regolarmente costituita, anche in assenza delle formalità previste dal presente Statuto, quando in essa sono presenti tutti gli iscritti agli Albi. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si senta sufficientemente informato.

- Art. 45 -

(Adempimenti iniziali)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento di questi, da un iscritto agli Albi eletto fra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea facendone inserire apposita menzione nel verbale. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, nè la costituzione medesima, nè la validità delle deliberazioni potranno essere informate da astensioni dal voto o da allontanamento di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

- Art. 46 -

(Modalità di svolgimento delle Assemblee)

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con le modalità di votazione scelte dal Presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da processo verbale contestualmente redatto dal Segretario del Consiglio sull'apposito libro, sotto la responsabilità del Presidente, e da entrambi sottoscritto.

Nel verbale debbono essere riassunte, dietro loro richiesta, le dichiarazioni degli iscritti.

- Art. 47 -

(Rinnovo delle cariche)

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti è convocata dal Presidente ed ha luogo entro i due mesi precedenti la scadenza e si svolge con le modalità stabilite dagli artt. 27, 28, 29 e 30 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28 .

Hanno diritto di voto tutti gli iscritti all'Ordine.

Gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri eleggono i loro rappresentanti fra quanti sono iscritti al rispettivo Albo.

Lo stesso procedimento viene seguito per l'elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

SEZIONE II

CONSIGLIO DELL'ORDINE

- Art. 48 -

(Definizione)

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere nuovamente eletti dopo la scadenza del Consiglio.

Il Consigliere deceduto, dimesso o decaduto è sostituito da colui che sia risultato primo tra i non eletti nella componente cui apparteneva, il quale resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

- Art. 49 -

(Poteri)

Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni previste dalla legge 20 Febbraio 1991 n°28, e può comunque fare tutto quanto sia reputato necessario od utile al raggiungimento degli scopi

dell'Ordine, a meno che non si tratti di funzioni che dalla legge o dal presente Statuto sono riservate alla competenza di altri organi o di altri enti.

In particolare il Consiglio deve svolgere le seguenti funzioni, rientranti nella sua specifica competenza:

1.cura la tenuta degli Albi, dell'elenco degli iscritti all'Ordine e dispone le relative iscrizioni, cancellazioni, annotazioni ed aggiornamenti, dandone tempestiva comunicazione alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, alla Segreteria di Stato agli Affari Esteri, al Tribunale Commissariale, al Tribunale Amministrativo, all'Ufficio Tributario e all'Istituto per la Sicurezza Sociale;

2.cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione di chirurgo e di odontoiatra libero professionisti e ne tutela l'indipendenza ed il decoro;

3.opera per reprimere l'esercizio abusivo delle professioni e vigila sull'uso del titolo professionale;

4.esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti agli Albi;

5.si adopera per il rispetto delle norme deontologiche dettate dal Titolo III del presente Statuto, fornendone all'occorrenza l'interpretazione piu' consona allo spirito delle professioni di chirurgo e di odontoiatra libero professionista, e fissa all'occorrenza nuovi principi deontologici;

6.si adopera per facilitare l'aggiornamento ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nonchè lo studio di argomenti di interesse professionale, promuovendo e favorendo ogni valida iniziativa in tal senso;

7.tutela gli interessi generali della categoria e, a tal fine, può anche agire o essere convenuto in giudizio o costituirsi parte civile nei procedimenti penali;

8.propone alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni le tariffe professionali, le loro modifiche ed il loro aggiornamento;

9.esprime pareri vincolanti sulla liquidazione dei compensi professionali;

10.delibera la convocazione dell'Assemblea quando sia obbligatorio a norma di legge e del presente Statuto e ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed inoltre quando sia richiesto da un quarto degli iscritti agli Albi o dal Collegio dei Revisori, così come stabilito dal precedente art. 45;

11.stabilisce l'ammontare delle tasse di iscrizione e dei contributi annui a carico degli iscritti all'Ordine e agli Albi, nonchè delle tasse per il rilascio di certificati, copie, tessere e per i pareri sulle liquidazioni dei compensi professionali, in modo tale da coprire, rispettivamente, le spese necessarie per il funzionamento dell'Ordine, così come previste nel bilancio preventivo, e quelle conseguenti alla formazione del documento da rilasciare;

12.si adopera per la composizione delle controversie fra gli iscritti e tra questi ed i loro pazienti;

13.provvede all'amministrazione dei beni dell'Ordine ed alla gestione finanziaria e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

14. designa i propri rappresentanti in organismi , commissioni , enti e simili, sia statali che privati, sia a carattere nazionale che internazionale.

- Art. 50 -

(Presidente, Segretario e Tesoriere)

Il Consiglio elegge a maggioranza nel proprio seno un Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Al Presidente spettano la rappresentanza legale dell'Ordine e le altre attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente Statuto.

Al Segretario competono la redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, la materiale esecuzione delle iscrizioni all'Ordine e agli Albi, la conservazione della documentazione ed ogni altra incombenza di carattere amministrativo.

Al Tesoriere competono la tenuta delle scritture contabili, l'esecuzione dei pagamenti, la riscossione della tasse di iscrizione e degli altri crediti dell'Ordine, la tenuta della Cassa, nonché ogni altra incombenza inerente alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Ordine.

- Art. 51 -

(Convocazione)

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante lettera, telegramma, telex o telefax, da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ma in caso di particolare urgenza, la convocazione può essere fatta con congruo preavviso mediante qualunque altro mezzo idoneo.

Il Presidente deve convocare senza ritardo il Consiglio quando ne è fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio medesimo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio deve comunque riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Decade dalla carica il Consigliere che manchi alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza alcun giustificato motivo.

- Art. 52 -

(Validità delle sedute)

Le sedute del Consiglio, quando sono state regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti; esse sono comunque validamente costituite, anche

senza l'adempimento delle formalità prescritte per la convocazione, quando sono presenti tutti i Consiglieri.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

- Art. 53 -

(Deliberazioni)

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale la deliberazione prescelta dal Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio debbono constare da verbale redatto sull'apposito libro sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

SEZIONE III

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 54 -

(Definizione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Ordine.

Il Collegio verifica pertanto la regolare tenuta della contabilità ed esprime il proprio parere sia sul bilancio preventivo che su quello consuntivo.

- Art. 55 -

(Composizione)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due Revisori Effettivi che rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Il Revisore decaduto, dimesso o deceduto è sostituito dall'iscritto che sia risultato primo fra i non eletti nella componente di appartenenza, il quale resta in carica fino alla scadenza dell'intero Collegio.

- Art. 56 -

(Partecipazione alle riunioni degli altri organi)

I componenti del Collegio dei Revisori debbono essere invitati alle Assemblee degli iscritti ed alle riunioni del Consiglio.

I revisori non hanno diritto ad alcuna retribuzione.

TITOLO V

AZIONE DISCIPLINARE

- Art. 57 -

(Sanzioni)

Il Consiglio dell'Ordine può dar corso all'azione disciplinare nei confronti del Medico Chirurgo e dell'Odontoiatra libero professionista iscritto nei rispettivi Albi che, nell'esercizio della sua attività professionale o al di fuori di essa, in qualunque modo abbia recato nocimento alla propria dignità professionale ovvero al decoro ed indipendenza della classe dei Medici od Odontoiatri ovvero che venga meno ai doveri della professione.

Il Consiglio dell'Ordine, qualora ritenga esservi luogo a provvedimento, può adottare, in relazione alla natura ed alla gravità del comportamento tenuto dall'iscritto, applicando in quanto possibile il principio della gradualità, le seguenti sanzioni:

1. richiamo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 47 della legge 20 Febbraio 1991 n. 28;
2. censura, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 48 della legge 20 Febbraio 1991 n. 28;
3. sospensione dall'esercizio professionale, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 49 della legge 20 Febbraio 1991 n. 28;
4. cancellazione dall'Albo, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 50 della legge 20 Febbraio 1991 n. 28;
5. radiazione dalla professione, da adottarsi nei casi e con le modalità indicati dall'art. 51 della legge 20 Febbraio 1991 n. 28.

- Art. 58 -

(Procedimento disciplinare)

Il Consiglio dell'Ordine ove abbia notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un iscritto agli Albi, dopo aver compiuto una sommaria verifica della fondatezza della notizia, provvede nel più breve tempo a convocare l'iscritto stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.

La lettera raccomandata deve essere spedita all'iscritto, presso la sua residenza anagrafica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione e, in caso di mancato recapito, la lettera dovrà essere nuovamente spedita, fissando eventualmente altra data di convocazione, se ciò sia necessario per il rispetto del termine suddetto. Ove il recapito della lettera raccomandata si riveli impossibile, il Consiglio provvede alla convocazione con notifica, da eseguirsi per mezzo dell'Ufficio Cursorile, nelle forme degli atti giudiziari in materia penale.

Il convocato deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio, facendosi assistere eventualmente da un avvocato di sua fiducia, può prendere visione ed astrarre copia di tutti i documenti e degli elementi probatori nel procedimento disciplinare, produrre documenti, indurre testi, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare memorie e addurre ogni altro elemento utile alla sua difesa; se il convocato tuttavia non compare, il Consiglio può proseguire nel procedimento disciplinare anche in sua assenza.

Una volta acquisiti tutti gli incumbenti e gli altri elementi eventualmente adottati dall'iscritto, il Consiglio dell'Ordine, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa prevista.

Ove si proceda per infrazioni punite con le sanzioni della cancellazione dall'Albo o della radiazione dalla professione, il Consiglio, nel caso che la notizia dell'infrazione appaia fondata e basata su prove degne di fede, può sospendere cautelativamente l'iscritto dall'attività professionale e da ogni forma di partecipazione all'attività dell'Ordine anche nelle fasi iniziali del procedimento; la sospensione cautelare è obbligatoria nei confronti di coloro che sono sottoposti a processo penale per uno dei reati indicati nell'art. 51 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

Le deliberazioni concernenti sanzioni o sospensioni cautelari debbono essere chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione all'iscritto cui sono state applicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi presso la sua residenza o presso il domicilio da lui eletto.

- Art. 59 -

(Ricorsi)

Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni o disposte sospensioni cautelari è ammesso ricorso in opposizione allo stesso Consiglio dell'Ordine entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, adeguatamente motivato, deve essere inviato al Consiglio presso la sede dell'Ordine a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso in opposizione il Consiglio delibera entro i quindici giorni successivi.

Contro le delibere di cui al primo comma è comunque ammesso anche ricorso gerarchico immediato alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente; il ricorso, che deve essere adeguatamente motivato e contenere precisa indicazione degli elementi probatori su cui si fonda, deve essere inviato alla Commissione a mezzo di lettera raccomandata.

Sul ricorso gerarchico la Commissione delibera entro i trenta giorni successivi al ricevimento della lettera con la quale il ricorso è stato interposto.

Il ricorso in opposizione non sospende il termine per il ricorso gerarchico.

Le delibere con le quali il Consiglio irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate, divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il ricorso alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere del Consiglio con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

Le delibere con le quali il Consiglio applica le sospensioni cautelari dall'attività professionale sono invece immediatamente esecutive nonostante gravame.

Le delibere emesse per decidere i ricorsi, sia dal Consiglio dell'Ordine che dalla Commissione Nazionale delle Libere Professioni, devono comunque essere anch'esse chiaramente ed esaurientemente motivate.

- Art. 60 -

(Comunicazione della sanzione degli organi competenti)

Il Presidente è tenuto a trasmettere le deliberazioni definitive del Consiglio concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai punti 2., 3., 4. e 5. del superiore articolo 60, agli interessati, al Dicastero alla Giustizia ed alla Commissione Nazionale delle Libere Professioni.

- Art. 61 -

(Procedimento per la sanzione del richiamo)

Il procedimento delineato nei precedenti artt. 59, 60, 61 e 62 non si applica normalmente quando si tratti di infrazioni disciplinari scusabili e di lieve entità, per le quali il Consiglio dell'Ordine ritenga di dover adottare la sanzione del richiamo.

In tal caso il procedimento disciplinare è instaurato solamente a richiesta dell'iscritto richiamato, così come stabilito dall'art. 47 della legge 20 Febbraio 1991 n° 28.

TITOLO VI

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

- Art. 62 -

(Bilancio preventivo e conto consuntivo)

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono compilati con riferimento al periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede alla redazione del bilancio preventivo dell'esercizio futuro e del conto consuntivo dell'esercizio decorso.

Nel primo semestre di ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono sottoposti all'Assemblea dell'Ordine per la loro approvazione.

- Art. 63 -

(Redazione del conto consuntivo)

Il conto consuntivo tiene conto di tutte le entrate e di tutte le uscite verificatesi nel corso dell'esercizio.

Le entrate e le uscite devono essere annotate su apposito registro.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

SEZIONE I

ISCRIZIONE ALL'ORDINE E AGLI ALBI PER I MEDICI CHIRURGHI E PER GLI ODONTOIATRI LIBERO PROFESSIONISTI CHE ABBIANO GIÀ CONSEGUITO L'ABILITAZIONE NELLA REPUBBLICA ITALIANA E CHE ABBIANO ESERCITATO LA PROFESSIONE

- Art. 64 -

(Iscrizione all'Ordine ed agli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per i Medici e per gli Odontoiatri già abilitati e già esercenti la libera professione)

Tutti i Medici e gli Odontoiatri che alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto sono già iscritti nella Repubblica Italiana all'Albo dei Medici Chirurghi o all'Albo degli Odontoiatri sono iscritti all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri libero professionisti sammarinesi e agli Albi relativi senza necessità del tirocinio di cui all'art. 8, e dell'esame di abilitazione di cui all'art. 7, con le modalità previste dagli articoli che seguono.

- Art. 65 -

(Domanda di iscrizione e documenti da allegare)

Coloro che intendono essere iscritti all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri libero professionisti ed eventualmente anche al relativo Albo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo precedente, devono farne richiesta al Commissario Straordinario di cui all'art. 54 della legge 20 Febbraio 1991 n. 28, presentando apposita domanda presso il Tribunale Commissariale entro i due mesi successivi all'entrata in vigore del presente Statuto; alla domanda debbono essere allegati i documenti comprovanti l'iscrizione agli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella

Repubblica Italiana, il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 5, ad eccezione di quelli di cui ai 4. e 5., per l'iscrizione all'Ordine, ed eventualmente anche i documenti comprovanti l'assenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 6 per l'iscrizione agli Albi, e, per coloro che ne hanno i requisiti, la scelta dell'Albo al quale ottenere l'iscrizione.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domanda di cui al comma che precede, il Commissario Straordinario, esaminate le domande, provvede a deliberare l'iscrizione all'Ordine ed eventualmente anche agli Albi di quanti risultino in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Ordine e l'elenco di quanti risultino in possesso anche dei requisiti per l'iscrizione agli Albi.

- Art. 66 -

(Assemblea per la nomina del Consiglio dell'Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti)

Entro i quindici giorni successivi alla formazione degli elenchi di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il Commissario Straordinario provvede a convocare l'Assemblea di coloro che sono iscritti in tali elenchi onde procedere alla elezione del Consiglio dell'ordine e del Collegio dei revisori dei Conti.

La convocazione è inviata a tutti coloro che sono iscritti negli elenchi con le modalità previste dall'art. 44; la data della riunione non può essere fissata a più di venti giorni dalla data di spedizione della convocazione.

L'Assemblea nomina il Presidente della riunione e procede all'elezione del Consiglio e del Collegio dei Revisori con le stesse modalità stabilite negli artt. 44 e successivi.

Gli iscritti negli elenchi, ai fini elettorali, sono considerati come iscritti all'Ordine ed eventualmente anche agli Albi.

Il Consiglio dell'Ordine provvede, come primo atto, a fissare in via provvisoria le tasse di iscrizione ed il contributo annuo e procede alla materiale iscrizione all'Ordine, ed eventualmente anche agli Albi, di quanti abbiano effettuato il versamento delle tasse e dei contributi.

In attesa dell'iscrizione all'Ordine ed agli Albi, così come disciplinati dalla presente Sezione, i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri iscritti all'Ordine ed agli Albi nella Repubblica Italiana possono continuare ad esercitare la professione per un periodo massimo di sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

- Art. 67 -

(Disposizioni transitorie particolari)

Coloro che siano stati immatricolati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in uno degli Stati U.E. negli anni accademici antecedenti all'entrata in vigore del presente Statuto possono iscriversi all'Albo degli Odontoiatri perchè siano cittadini sammarinesi o forensi residenti in Repubblica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Se successivamente, avendone i requisiti, richiedono la cancellazione dall'Albo degli Odontoiatri e l'iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi, non potranno in seguito piu' iscriversi all'Albo degli Odontoiatri libero professionisti.

SEZIONE II

NORME FINALI

- Art. 68 -

(Ricorsi)

Contro i provvedimenti emessi dal Commissario Straordinario ai sensi della Sezione I del presente Titolo sono ammessi il ricorso per opposizione ed il ricorso al Tribunale Amministrativo così come disciplinati dalla legge 28 Giugno 1991 n. 28.

- Art. 69 -

(Deroghe al regime delle incompatibilità)

Possono iscriversi agli Albi, in deroga a quanto stabilito dall'art. 6 punto 4. i Medici già iscritti all'Albo dei Medici e degli Odontoiatri nella Repubblica Italiana, che siano pensionati in base al regime delle pensioni statali di cui alla legge 8 Marzo 1927 n. 7.

- Art. 70 -

(Esercizio dell'attività da parte di medici stranieri)

I Medici stranieri, purché regolarmente abilitati all'esercizio della professione negli Stati dell'U.E., possono svolgere in territorio sammarinese, con carattere di temporaneità, le funzioni di consulenza alle seguenti condizioni:

e lo Stato da cui essi provengono conceda analoga facoltà ai medici ed Odontoiatri sammarinesi;

e essi agiscano di concerto con un Medico o Odontoiatra sammarinese iscritto all'Albo, presso il quale debbono eleggere domicilio;

e, prima dell'inizio dell'attività, essi abbiano inviato al Presidente del Consiglio dell'Ordine, a mezzo di lettera raccomandata A.R., apposita comunicazione nella quale debbono essere indicati i dati anagrafici e professionali e il nome del Medico o Odontoiatra sammarinese presso il quale hanno eletto domicilio;

e essi rispettino le norme deontologiche dettate dal presente Statuto.

Per i Medici ed Odontoiatri che esercitano la professione nella Repubblica di San Marino e non rientrano nell'oggetto del presente Statuto né in un rapporto di dipendenza o convenzione con l'Istituto Sicurezza Sociale, Case di Cura o Istituti autorizzati vige l'obbligo di comunicare al Presidente dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri Liberi Professionisti quanto segue:

a) la sede di svolgimento della propria attività;

b)il tipo di prestazioni effettuate.

Devono altresì consegnare alla Segreteria di codesto Ordine:

1.copia certificato di laurea;

2.copia certificato di abilitazione;

3.titoli e specializzazioni.

E' altresì concesso prestare consulenza nel territorio della Repubblica di San Marino a coloro che sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto , dal Congresso di Stato , previo parere del Consiglio di Sanità , equipollente a quello acquisito nell'Unione Europea .

- Art. 71 -

Tutti i consulenti Medici ed Odontoiatri di cui all'articolo 70 devono obbligatoriamente iscriversi al Registro dei consulenti libero professionisti tenuto presso la Segreteria dell'Ordine e versare la relativa tassa.

- Art. 72 -

(Entrata in vigore del presente Statuto)

Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del Decreto Reggenziale con il quale è concesso il riconoscimento giuridico all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.